

Credito, rischi divisi in tre

Rispondono fondo pmi, finanziatori e garanti

DI MARCO OTTAVIANO

Nuova modalità di intervento del fondo di garanzia per le operazioni di importo minore. E cioè fino a 120 mila euro. Nel panorama degli interventi garantiti dal fondo Pmi entrano anche le cosiddette «operazioni finanziarie a rischio tripartito», richiedibili dai soggetti garanti preventivamente autorizzati dal consiglio di gestione. In tali operazioni, il rischio è paritariamente ripartito tra il fondo Pmi, il soggetto finanziatore e il soggetto garante. Su tali operazioni la valutazione delle imprese è interamente delegata dal fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti. Per le operazioni a rischio tripartito: il soggetto garante copre il 67% del rischio del soggetto finanziatore, la riassicurazione del fondo copre il 50% dell'importo garantito del soggetto garante e la controgaranzia del fondo copre il 100% dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore. Queste le novità contenute nella riforma del fondo di garanzia delle Pmi, a cui sta lavorando la direzione generale per gli incentivi alle imprese diretta da **Carlo Sappino**.

Ricordiamo che nella legge di Stabilità 2017 è stato previsto il rifinanziamento del fondo di garanzia per circa un miliardo di euro per il 2017.

Per gli anni successivi, la stima del fabbisogno del fondo è pari a 1,2 mld di euro per l'anno 2018 e a 1,3 mld di euro per l'anno 2019. Con la riforma viene anche definitivamente chiarita la differenza tra:

- controgaranzia (in senso proprio), ossia la garanzia concessa dal fondo ai soggetti garanti, attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante);
- riassicurazione, che dà luogo al reintegro da parte del fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.

UN NUOVO MODELLO DI RATING. Altro elemento fondante della riforma del fondo di garanzia pmi è l'adozione (in attuazione dell'articolo 2, 6 comma, del decreto legge n.69/2013) di un modello più fine di valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, che sostituirà l'attuale sistema di credit scoring. Il modello è stato sottoposto a un test comparativo con i modelli di rating di alcune banche e associazioni di categoria (anche dei confidi) che ha riguardato un campione di circa 250 mila pmi.

Il test ha evidenziato un comportamento del nuovo modello di valutazione assolutamente

in linea con i modelli di rating bancari. Il nuovo modello di valutazione è stato formalmente adottato dal Consiglio di gestione del fondo di garanzia. Al fine di contenere al massimo gli oneri amministrativi in capo ai richiedenti, i dati anagrafici ed economico-finanziari delle imprese beneficiarie necessari per il funzionamento del nuovo modello di valutazione saranno acquisiti dal gestore attraverso banche dati esterne.

CONTRIBUTI PER I CONFIDI. L'articolo 1, comma 54, della legge di Stabilità n. 147/2013 ha stabilito che, con decreto

MiSe/Mef, sono definite, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, misure per il rafforzamento patrimoniale e la crescita dimensionale dei confidi. Per tali fini, la norma destina 225 milioni di euro a valere sulle disponibilità del fondo di garanzia per le Pmi. Ricevuto il definitivo nulla osta della Commissione europea, il Mise emanerà il decreto attuativo che definirà le modalità e i termini per la concessione dei contributi ai confidi ai fini del raggiungimento delle finalità indicate dal legislatore. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti

di Stato. Potranno richiedere i contributi i confidi iscritti all'albo ex articolo 106 testo unico bancario, i confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione all'albo ex articolo 106 del Testo unico bancario e i confidi che, alla data di presentazione della richiesta, abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

La riforma in pillole

- Il fondo pmi si apre alle c.d. «operazioni finanziarie a rischio tripartito»
- per le operazioni di importo minore il rischio è paritariamente ripartito tra fondo Pmi, soggetto finanziatore e soggetto garante
- per le operazioni a rischio tripartito: il soggetto garante copre il 67% del rischio del soggetto finanziatore, la riassicurazione del fondo copre il 50% dell'importo garantito del soggetto garante e la controgaranzia del fondo copre il 100% dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore
- in arrivo 225 milioni di euro a valere sulle disponibilità del fondo di garanzia per le pmi per il rafforzamento patrimoniale e la crescita dimensionale dei confidi.